

INPS

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 6 DIC. 2017

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale "INPS" e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri "CIPAG" per lo scambio dati per il contrasto dell'omissione ed evasione contributiva

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n. 89 del 30.6.2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificata da ultimo con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235;

Visto il decreto legge n.98/2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 ed in particolare l'art. 18, comma 14, il quale prevede che *"Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,*

l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso";

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i geometri (CIPAG), istituita con L. n. 990/1955 e succ. modificazioni allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza, è un Ente di diritto privato a base associativa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, inserito nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, commi 2 e 3, della legge di contabilità pubblica n.196 del 2009;

Visto che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i geometri rientra tra gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 ed è legittimata all'accesso ai dati oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente, nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali;

Visto l'art. 5 dello Statuto della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i geometri;

Atteso che l'INPS e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i geometri intendono collaborare, attraverso la stipula di una Convenzione, per l'accesso ai dati inerenti alle iscrizioni dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo presso i due enti e contenuti nei rispettivi archivi;

Atteso che lo scambio di dati e informazioni avviene, con cadenza periodica annuale, per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali di verifica della correttezza amministrativa, controllo e contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione contributiva;

Atteso che la collaborazione di cui alla convenzione sopra citata prevede che i dati saranno trasmessi in modalità SFTP secondo le linee guida emanate dell'Agencia per l'Italia Digitale;

Atteso che le Parti si impegnano, altresì, ad attivare canali di scambio e condivisione delle iniziative di carattere ispettivo documentale promosse dalle rispettive strutture, finalizzate alla verifica e controllo del rispetto dell'obbligo contributivo;

Preso atto che le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

Atteso che il testo di convenzione prevede che ciascuna delle Parti nomina Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione;

Preso atto che la convenzione in esame ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi, con, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi, con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC, entro 3 mesi dalla data di scadenza;

Preso atto che le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico della parte che le ha sostenute;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare la convenzione e i relativi allegati tra INPS e la Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri per lo scambio dati, secondo l'unito schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA INPS E CIPAG PER SCAMBIO DATI

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via
Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente prof.
Tito Michele Boeri

e

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza per i Geometri (di seguito denominata
"CIPAG", "Ente", congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia n. 4, codice fiscale 80032590582 legalmente rappresentato dal
Presidente geom. Diego Buono

PREMESSO CHE

- l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235, prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;*
- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , ed in particolare l'art. 18, comma 14 il quale prevede che "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso";
- il comma 2, dell'art 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che demanda agli enti la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla vigente legislazione, apposite convenzioni con altre amministrazioni per adempiere agli obblighi istituzionali;

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" emanate dall'Agazia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- la CIPAG rientra tra gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

PREMESSO CHE LE PARTI

- al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa, intendono attuare una collaborazione fattiva che, con l'ausilio degli strumenti tecnologici, consenta un più agevole svolgimento dei rispettivi compiti;
- intendono dotarsi di una struttura convenzionale, per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- hanno valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente e allo stesso modo verificheranno reciprocamente ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse pervenire dall'altra Parte contraente nell'ambito del periodo di validità del presente atto.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 **Oggetto e finalità**

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti* relativi alla modalità di fornitura dei dati individuati negli allegati 2 e 3, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

La CIPAG e l'INPS si impegnano a scambiarsi dati ed informazioni, inerenti alle iscrizioni nei rispettivi archivi dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo presso i due enti. I dati relativi alle iscrizioni dovranno essere fatti pervenire con cadenza periodica annuale.

Lo scambio avviene per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali di verifica della correttezza amministrativa, controllo e contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione contributiva.

Le Parti sono autorizzate ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che le legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate in premessa.

Le Parti si impegnano ad attivare canali di scambio e condivisione delle iniziative di carattere ispettivo documentale promosse dalle rispettive strutture, finalizzate alla verifica e controllo del rispetto dell'obbligo contributivo.

ARTICOLO 2 **Definizioni**

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
2. "*Dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
3. "*Dati*", le informazioni contenute negli archivi informatici delle Parti;
4. "*Fornitore dei dati*", rappresentato alternativamente dall'INPS o dalla CIPAG, è il soggetto titolare dei dati oggetto di interscambio;
5. "*Fruitore dei dati*", rappresentato alternativamente dall'INPS o dalla CIPAG, è il soggetto destinatario dei dati oggetto di interscambio;
6. "*CAD*": il codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82;
7. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
8. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;
9. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della Convenzione e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa della fornitura dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;
10. "*Supervisore*": soggetto nominato da ciascun Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dei rispettivi Enti di appartenenza.

Art.3 **Modalità di trasmissione**

I dati saranno trasmessi in modalità SFTP secondo le linee guida emanate dall'Agenda per l'Italia Digitale.

ARTICOLO 4 **Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni per la fornitura dei dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

Ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile della gestione operativa dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di convenzione;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il *Referente tecnico* nominato dalla CIPAG provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;

- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Ciascuna delle Parti, altresì, nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1.

ARTICOLO 5 **Soggetti autorizzati**

Possono accedere ai servizi gli utenti, previamente autorizzati dalle Parti al trattamento dei dati personali, in possesso di una abilitazione specificatamente rilasciata in ragione degli incarichi ricoperti e delle qualifiche e funzioni rivestite, per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1.

ARTICOLO 6 **Allegati alla Convenzione**

Allegato 1 - Figure di riferimento dell'INPS e della CIPAG riporta i dati (identificativi delle figure) dei soggetti di riferimento dell'INPS e della CIPAG;

Allegato 2 - Flussi di dati oggetto di comunicazione dalla CIPAG a Inps riporta i dati che la CIPAG deve fornire all'INPS;

Allegato 3 - Flussi di dati oggetto di comunicazione da Inps alla CIPAG riporta i dati che l'Inps deve fornire alla CIPAG.

ARTICOLO 7 **Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di accesso ai dati.**

Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati di cui all'art. 6, a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni

tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile della Convenzione.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

ARTICOLO 8 **Misure di sicurezza e responsabilità**

In quanto agli allegati, di cui al precedente articolo 6, sono parte sostanziale della Convenzione. Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e garantiscono il corretto accesso ai dati oggetto della Convenzione.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal CAD, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

Le Parti rendono disponibili i dati (Allegato 2 e 3), la comunicazione dei quali è oggetto della presente Convenzione, come risultano al momento dell'interrogazione e non assumono responsabilità per la mancanza di aggiornamenti, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

ARTICOLO 9 **Trattamento dei dati**

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti

rispetto alle finalità perseguite.

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nelle premesse, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna parte assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

ARTICOLO 10 ***Tracciamento degli accessi e controlli***

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'altra Parte procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti congiuntamente, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate il fruitore dei dati consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare al fornitore dei dati tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 11 ***Clausola di recesso***

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causale di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la *Convenzione* trova immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

ARTICOLO 12
Durata ed oneri

La *Convenzione* ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC .

Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 13
Composizione della Convenzione e valore delle premesse

La *Convenzione* si compone di 13 (tredici) articoli e 3 allegati.

Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INPS

CIPAG

Allegato 1: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL' INPS E DELLA CIPAG

Figure di riferimento dell'INPS

Responsabile della convenzione: Paolo Mariani
Telefono: 06 59054019 email: paol.mariani@inps.it

Referente tecnico: Giuseppe Muscillo
Telefono : 06 5905 5827 email: giuseppe.muscillo@inps.it

Supervisore Mario Cilla
Telefono : 06 5905 7521 email: mario.cilla@inps.it

Figure di riferimento della CIPAG

Responsabile della convenzione: Roberto Luciani
Telefono: 0632686281 email: rluciani@cipag.it

Referente tecnico: Luca De Santis
telefono 0632686867 email ldesantis@cipag.it

Supervisore : Paola Celli
Telefono: 0632686255 email: pcelli@cipag.it

Allegato 2 - FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA CIPAG A INPS

I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi in modalità SFTP, sulla base dei dati di input inviati da INPS

Dati di <i>INPUT</i>	Dati di <i>OUTPUT</i>
Periodo di riferimento	Codice fiscale Anno di iscrizione SI/NO - Presenza o meno di una forma di previdenza obbligatoria nel periodo richiesto e indicazione della tipologia di Fondo Specificazione dei mesi di contribuzione nel periodo in riferimento (dal.. al..) Data cancellazione (massimo cinque anni pregressi) CODICI ATECO

Allegato 3 – FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA INPS ALLA CIPAG

I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi in modalità SFTP, sulla base dei dati di input inviati dalla CIPAG.

Dati di <i>INPUT</i>	Dati di <i>OUTPUT</i>
Codice fiscale iscritti all'Albo	Codice fiscale Anno di riferimento entro il quinquennio Presenza o meno di una forma di previdenza obbligatoria nel periodo richiesto e indicazione della tipologia di Fondo Specificazione della tipologia di contributo e dei mesi di contribuzione nell'anno di riferimento (dal..al..), ove disponibili.